



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2015 FASC. II
(ESTRATTO)

ANNIVERSARIO

15 GIUGNO 1215

CONCESSIONE DELLA MAGNA CARTA

15 GIUGNO 2015

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Anniversario

15 GIUGNO 1215, concessione della Magna Carta

Ricorre oggi un anniversario la cui risonanza può dirsi davvero universale e comunque provvisto di un relevantissimo significato per tutto il costituzionalismo occidentale.

*Si celebrano, infatti, gli ottocento anni dalla **Magna Carta Libertatum**.*

Anche se è certo che i nobili inglesi, costringendo, il fatidico 15 giugno 1215, alla sua concessione, Giovanni, il più giovane figlio di Eleonora e di Enrico II Plantageneto, le cui vicissitudini, già all'epoca, ben avrebbero potuto fornire la trama per una tragedia scespiriana, intendessero semplicemente imporre al sovrano il rispetto delle antiche consuetudini e dei loro diritti feudali.

Sarà solo successivamente, infatti, che quest'evento sarà riguardato come la prima limitazione, almeno sul suolo inglese, del potere assoluto e addirittura come il debutto dell'idea democratica.

Allargando ancora la prospettiva storica con la lente del poi, può, anzi, osservarsi come l'atto di re Giovanni abbia segnato l'inizio del declino del sistema di potere medievale, egemonizzato dall'Impero e dal Papato, spesso in competizione tra loro, e avviato alla stessa idea di ordinamento giuridico così come oggi lo concepiamo, basato, cioè, sul triplice fondamento della rule of law, della separazione dei poteri e della garanzia delle libertà..

*Non fu nemmeno un caso, dunque, la violenta reazione del papa Innocenzo III, che dichiarò la **Carta** nulla e come non emanata, ravvisandovi un accordo scandaloso e degradante, strappato al re con la violenza e a la minaccia. Ripugnavano al Pontefice, soprattutto, le obbligazioni contratte dal re, suo esclusivo vassallo, con la clausola 61 della **Carta**, tali da lasciare al monarca solo un potere formale (tale clausola istituiva, tra l'altro, un organismo composto da 25 baroni, precursore all'evidenza di una camera parlamentare rappresentativa, dotato del potere di costringere e punire lo stesso re in caso di violazione della **Carta**).*

Anzi, su questo punto, i due antichi avversari, Innocenzo III e Giovanni, apparvero singolarmente concordi, se è vero che il re si affrettò a denunciare l'accordo non appena i nobili firmatari ebbero lasciato Londra, scatenando così il conflitto conosciuto come la Prima Guerra dei Baroni, che insanguinò l'isola fino al 1217, accompagnando lo stesso monarca alla morte.

*La **Magna Carta** ha conosciuto, poi, altre numerose traversie, se si pensa che fu oggetto di svariate riedizioni a cominciare dall'extrapolazione dal documento della Carta delle foreste reali il 6 novembre 1217 (la circostanza non appaia strana, pensando che, al tempo, circa un terzo dell'isola britannica, non solo boschiva come il nome farebbe*

intendere, ma comunque idonea alla caccia, era appannaggio esclusivo del re: di qui, com'è noto, la leggenda di Robin Hood...) fino a quando, il 5 novembre 1297, queste due Carte vennero definitivamente a costituire un corpo normativo unico (Confirmatio Chartarum), insieme all'altro importante documento, conosciuto come De tallagio non concendo, alla cui emanazione si vide, questa volta, costretto Edoardo I.

Insomma, da questo momento almeno, la Magna Carta appare stabilmente radicata nella costituzione inglese, tanto da indurre il Parlamento di Edoardo III a stabilire (nel capo 3, 42, dello Statute del 1368, denominato in seguito Observance of due Process of Law) che qualsiasi previsione che avesse contraddetto le sue disposizioni avrebbe dovuto esser considerata come nulla e non avvenuta, conferendo, a ben vedere, alla Carta una "rigidità sostanziale" che non sarebbe più andata smarrita.

Ibernata sotto l'assolutismo dei Tudor, la Magna Carta riprenderà successivamente il suo posto nello spazio giuridico inglese sia pubblico (specie nei confronti delle pretese fiscali ed espropriative del re), sia privato (particolarmente nel campo successorio), non restando oscurata neanche da altri rilevanti documenti costituzionali quali saranno la Petition of Right del 7 giugno 1628, l'Habeas Corpus Act del 27 maggio 1679, e, ancora, il Bill of Rights del 13 febbraio 1689, che, anzi, di quel primigenio documento, recheranno impresse in modo evidente le tracce.

Inutile sottolineare qui quali siano stati, poi, i robusti influssi della Magna Carta sugli sviluppi del costituzionalismo occidentale a partire dalle Rivoluzioni americana e francese e dal pensiero politico antesignano, contemporaneo e successivo rispetto a tali avvenimenti, tal che i principi posti in quel lontano 15 giugno 1215 (un lunedì come oggi), nella piana di Runnymede, nei pressi di Windsor, per comporre un dissidio tra Giovanni Senza Terra ed i suoi pari (nessuno dei quali certamente in vena di fare una rivoluzione ma desiderosi, anzi, di ripristinare lo status quo) sono arrivati a fissarsi anche nelle più recenti carte internazionali dei diritti.

* * *

Ma cosa c'è scritto esattamente nella Magna Carta?

Non è facile e probabilmente nemmeno il caso di riferirne nel dettaglio. Qualche essenziale cenno può rivelarsi tuttavia utile a far comprendere, accanto alle cose più datate, le novità per quel tempo e soprattutto le potenzialità future contenute in quel documento.

Ora, di molte affermazioni, va rimarcato il carattere particolare, avendo come destinatari ora i chierici, ora i nobili, altra volta le collettività territoriali ed altra volta ancora i mercanti. Di altre, può invece apprezzarsi la portata, diremmo oggi, universale,

a dispetto del fatto che gli “uomini liberi” ai quali si rivolsero coincidessero, al tempo, con una parte esigua della popolazione.

Così, ad es., tra il primo fascio di proposizioni, rientrano quelle delle clausole 1, volta a consacrare l'indipendenza della Chiesa inglese nei confronti del re, 2-11, tutte più o meno intese a definire regole di successione certe ed idonee ad impedire l'impossessamento dei beni da parte del medesimo sovrano, e 13, che conferma i privilegi tradizionali dei porti, dei villaggi e delle città, tra cui soprattutto Londra. Concernono specificamente i mercanti le proposizioni recate dalla clausola 41, relative alla completa libertà di circolazione di questi soggetti, ancorché stranieri, ed al loro trattamento in caso di guerra con la patria d'origine esplicitamente ispirato al criterio della reciprocità. Nello stesso campo d'interesse, possiamo ancora collocare la clausola 35, relativa alla fissazione di unità di misura, capacità e peso uniche per tutto il regno.

È, però, tra il secondo fascio di proposizioni che si rinvergono principi e regole destinati a permeare di sé lo svolgimento costituzionale successivo non solo inglese, ma anche continentale. In tal senso, appaiono memorabili, sempre esemplarmente, le clausole 12, che pone le basi del moderno principio del consenso all'imposizione; 17-19, intese ad agevolare l'amministrazione della giustizia; 20, che codifica il principio della proporzionalità delle pene; 24 e 28-30, formulate contro gli abusi dei funzionari regi; 38, che è ancora solo ad una testimonianza attendibile su di un'imputazione precisa la sottoposizione a processo, in difetto della quale ognuno ha il diritto di mantenere o riottenere la propria libertà; 39, dove sono chiaramente visibili i germi delle garanzie collegate alla riserva di giurisdizione e di legge nei confronti dei provvedimenti limitativi della libertà e della proprietà, nonché dell'istituzione delle giurie popolari; 40, che enuncia un vero e proprio diritto ad una giustizia imparziale.

*Impossibile in questa sede effettuare un confronto con altri precedenti documenti di cui è ricca la storia costituzionale inglese fin da suoi primordi, onde verificare l'effettivo carattere inedito delle varie proposizioni della **Carta** (si noti che molte clausole riprendono quasi letteralmente quelle recate dalla Carta d'incoronazione di Enrico I Beauclerc, figlio cadetto di Guglielmo il Conquistatore, del 5 agosto 1100), ma del pari ingiustificato sarebbe negarne in qualsiasi modo l'essenziale ruolo simbolico e pedagogico esercitato durante gli ultimi otto secoli nel processo evolutivo verso lo Stato di diritto ed il governo rappresentativo e democratico, oggi da più parti, specie a casa nostra, apparentemente minacciato nella sua sopravvivenza.*

*Anche per questo motivo, dunque, buon compleanno **Magna Carta!***

(p.c.)